

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Questa scheda contiene informazioni utili sulla pensione di anzianità.

Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle [Miniguide](#) o in [Tuttolnps](#).

CHE COS'È

È una pensione che si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente.

I REQUISITI

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009

I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età;

I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009 in poi

Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto **sistema delle quote**, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

Periodo	Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
Dal 01/01/2013	97	61	98	62

Si può andare in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.

QUANDO SI OTTIENE

La legge 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo il seguente schema:

Con meno di 40 anni di contributi		
	Decorrenza della pensione	
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio secondo anno successivo

Con almeno di 40 anni di contributi		
	Decorrenza della pensione	
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno*	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

La pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

LA DOMANDA

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell'Istituto www.inps.it nella sezione moduli e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).

IL PAGAMENTO

La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza:

- ✦ in contanti allo sportello;
- ✦ con accredito su conto corrente postale o bancario. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".
- ✦ con accredito sul libretto di risparmio nominativo;
- ✦ con assegno circolare che viene spedito a casa.

È in corso di sperimentazione, in alcune città, un sistema di accreditamento diretto della pensione attraverso l'utilizzo di una carta prepagata, che si aggiungerà alle modalità finora utilizzate.

